



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO e INNOVAZIONE

(applicabile per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019)

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica (comprese la transizione ecologica e l'innovazione digitale 4.0) e di design e ideazione estetica, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il nuovo credito di imposta R&S&I, introdotto dalla legge di bilancio 2020, fa parte del **"Piano Transizione 4.0"** e sostituisce il credito di imposta R&S previsto dal **"Piano Impresa 4.0"**, il cui periodo di operatività viene fatto cessare anticipatamente al 2019 (rispetto a fine 2020, come stabiliva la precedente normativa).

L'ultima manovra di bilancio prevede anche il passaggio da un **metodo di calcolo** incrementale ad uno **volumetrico, con intensità differenziate in base all'attività svolta**. La misura del credito di imposta è pari al:

- 12% per attività di ricerca e sviluppo, nel limite di 3 milioni di euro;
- 6% per attività di innovazione tecnologica, nel limite di 1,5 milioni di euro;
 - 10%: fermo il limite di 1,5 milioni di euro, è prevista un'aliquota maggiorata se l'attività di innovazione è volta al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati dal decreto ministeriale attuativo (si veda il punto 2. del paragrafo [attività ammissibili](#));
- 6% per attività di design e ideazione estetica, nel limite di 1,5 milioni di euro.

È possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta, purché vengano rispettati i massimali di legge e separati in modo analitico i progetti e le spese ammissibili relativi alle diverse tipologie di attività.

BENEFICIARI

- **Imprese residenti** nel territorio dello Stato, **comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che realizzano investimenti nelle attività ammissibili.

Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

- Sono **escluse le imprese in stato di crisi** (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale) **nonché le imprese destinatarie sanzioni interdittive** per aver violato norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs n. 231/2001).



ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili ad agevolazione le attività di ricerca e sviluppo (1.), innovazione tecnologica (2.), design e ideazione estetica (3.), per i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi di imposta precedenti.

1. Ricerca e sviluppo, intendendosi per tali le attività di:

- **ricerca fondamentale**, in cui rientrano i lavori sperimentali o teorici finalizzati primariamente all'**acquisizione di nuove conoscenze** in campo scientifico o tecnologico, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite dall'impresa; il **risultato** di tale attività è di regola rappresentato attraverso **schemi o diagrammi esplicativi** o per mezzo di **teorie interpretative** delle informazioni acquisite;
- **ricerca industriale**, che comprende i lavori originali intrapresi al fine di **individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze** derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi scientifici o tecnologici; il loro **risultato** è generalmente rappresentato da un **modello di prova** che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale;
- **sviluppo sperimentale** in campo scientifico e tecnologico, che consiste in lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di **nuovi prodotti o processi produttivi** o al miglioramento significativo di prodotti o processi esistenti; il **risultato** dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da **prototipi o impianti pilota**.

Per **prototipo** s'intende un modello originale con le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale, che **permette di effettuare le prove** per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per **impianto pilota** s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che **permette di testare un prodotto o un processo** su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Ai fini dell'ammissibilità, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze generali in un campo scientifico o tecnologico (non già per una singola impresa).

2. Innovazione tecnologica: tale attività comprende i **lavori diversi da quelli di R&S**, finalizzati alla **realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati** rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

A titolo di esempio, per **prodotti nuovi o significativamente migliorati** si intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, *software* incorporato, facilità d'impiego, semplificazione di utilizzo, maggiore flessibilità o altri elementi relativi alle prestazioni e alla funzionalità; per **processi nuovi o significativamente migliorati** si



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel *software*, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Sono ammissibili i soli lavori svolti nelle fasi precompetitive di progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche, fino ai test e alle valutazioni di prototipi/ installazioni pilota.

Non sono ammissibili al credito di imposta **i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori** a processi o prodotti già esistenti in azienda; per risolvere problemi tecnici routinari o eliminare difetti di fabbrica; per adeguare i prodotti o i processi alle esigenze dei clienti; per effettuare il controllo della qualità e, in generale, per conformare processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

- Se le attività di innovazione tecnologica sono finalizzate a raggiungere un obiettivo di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, è riconosciuto un **credito di imposta maggiorato pari al 10%**.

Si considerano attività volte al raggiungimento di **obiettivi di innovazione digitale 4.0** i lavori realizzati nell'ambito di **progetti di trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori**, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- a) l'introduzione di soluzioni per un'integrazione dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. *digital service backbone*), in grado di garantire l'interconnessione trasparente e sicura dei dispositivi *hardware* e delle applicazioni *software*;
- b) l'introduzione di soluzioni per il miglioramento della gestione operativa della produzione (mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature), allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i *lead time* di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
- c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (*Operations*);
- d) l'introduzione di soluzioni per la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
- e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. *KPI's*), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
- f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione;
- g) l'introduzione di soluzioni per ottenere suggerimenti, da parte di piattaforme/applicazioni IT, sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare *feedback/alert* o di realizzare processi e sistemi adattativi;
- h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto,



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);

i) la digitalizzazione delle interazioni tra operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, nonché di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera, al fine di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;

l) l'introduzione di soluzioni che permettano funzioni *real time* remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, accessibili *on demand* e da qualsiasi luogo interconnettibile, nonché di soluzioni per lo svolgimento del lavoro da remoto (*smart working*);

m) la riprogettazione di funzioni, architettura, moduli e connettività dei beni strumentali, in un'ottica di digitalizzazione, per introdurre soluzioni *pay per use* di macchine e sistemi di produzione;

n) l'introduzione di soluzioni specifiche di *blockchain*, *cybersecurity*, *edge* e *cloud computing*, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni sopra descritte.

Rientrano, invece, fra le attività volte a conseguire **obiettivi di transizione ecologica**, i lavori effettuati nell'ambito di **progetti di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare**. Anche in questo caso sono individuate le fattispecie più rilevanti, ovvero:

a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati, aggiornati o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. *ecodesign*);

b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;

c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. *simbiosi industriale*), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);

d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso;

e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing* intelligenti, per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;

f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso, al fine di facilitare il recupero di materiali e funzioni;

g) l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (*product-as-a-service*), per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Per poter applicare il **beneficio maggiorato al 10%**, occorre **fornire informazioni specifiche** sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica **nella relazione tecnica**.



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

3. **Design e ideazione estetica:** rientrano in questa categoria **le attività, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica**, svolte nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile e arredo e della ceramica, **per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari**.

Con riferimento a tali attività, **sono ammissibili i lavori finalizzati ad innovare in modo significativo** - sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti) - **i prodotti** dell'impresa, dove per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le imprese che operano in settori per cui è previsto il rinnovo dei prodotti a intervalli regolari (come l'abbigliamento), sono ammissibili i lavori di concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari, che presentino **più elementi di novità** rispetto alle collezioni o ai campionari precedenti. Coerentemente con le altre tipologie di credito di imposta, sono ammissibili le sole attività legate alla **fase precompetitiva**, che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta **sono ammissibili**, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a) **le spese per il personale direttamente impiegato nelle attività ammissibili**, titolare di un rapporto lavoro subordinato, autonomo o di altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.

Per gli under 35 anni al primo impegno e in possesso di dottorato o laurea (diversa a seconda dell'attività svolta), **assunti a tempo indeterminato** ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, **le relative spese concorrono** a formare la base di calcolo del credito d'imposta **in misura pari al 150%** del loro ammontare. Ai fini dell'applicazione di tale maggiorazione, per "*soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego*" si intendono i soggetti assunti durante il periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto 35 anni e che non siano stati **mai impiegati** in precedenza con contratti di lavoro subordinato, **fatta eccezione per il contratto di apprendistato**.

- **Per le spese di personale** relative ai soggetti con rapporto di lavoro **subordinato rileva la retribuzione**, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, **relativa alle ore o alle giornate** impiegate nelle attività ammissibili.

- **Se le prestazioni lavorative sono rese da amministratori o soci** di società o enti, l'ammissibilità delle relative spese non può superare il **50% del compenso fisso ordinario annuo** ed è subordinata all'effettiva corresponsione dell'intero importo nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilità di dette spese è subordinata, inoltre, alla dichiarazione del legale rappresentante della società o ente, resa ai sensi DPR 445/2000, che attesti l'effettiva partecipazione alle attività agevolabili e la congruità del compenso.

La stessa dichiarazione occorre anche per le spese di personale relative a **prestazioni rese dai familiari** dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori e, nel caso di imprese individuali, è redatta dal titolare.



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

- b) **le quote di ammortamento**, i canoni di locazione e le altre spese **relative ai beni mobili materiali e ai software** impiegati nello svolgimento delle attività ammissibili, per l'importo deducibile e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese per il personale impiegato in ciascuna attività.
- **per le sole attività di R&S**, le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, **di privative industriali** relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro, purché vengano utilizzate direttamente ed esclusivamente per l'attività di R&S.
- c) **le spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario, della specifica attività ammissibile. Ai contratti stipulati con imprese appartenenti allo stesso gruppo del committente, si applicano le stesse regole previste per le attività svolte internamente all'impresa;
- **per le sole attività di R&S**, le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con università e istituti di ricerca e **con startup innovative** aventi sede in Italia, **concorrono in modo maggiorato** a formare la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al **150%** del loro ammontare;
- d) **le spese per servizi di consulenza** ed equivalenti inerenti alla specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale di cui alla lettera a) o delle spese per contratti di cui alla lettera c).
- e) **le spese per materiali, forniture e altri prodotti simili** impiegati nell'attività agevolabile, nel limite del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) o delle spese per contratti di cui alla lettera c).

In merito all'imputazione temporale, sono ammissibili le spese fiscalmente imputabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta di una regola generale, che vale a prescindere sia dai principi contabili adottati per la redazione del bilancio, che dal regime di determinazione del reddito.

Con riferimento alla determinazione dell'importo ammissibile al beneficio, si fa riferimento in generale al valore che assume rilevanza fiscale per il periodo di imposta considerato.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli [obblighi di certificazione](#).

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di legge generali e speciali di legge.

DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI RICHIESTI

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, **le spese sostenute** per adempiere all'obbligo di certificazione **sono riconosciute in aumento del credito d'imposta**, per un importo non superiore a



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

5.000 euro e fermi restando i limiti massimi indicati al paragrafo [tipologia di agevolazione](#). Tali spese sono imputabili allo stesso periodo di imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti nelle attività ammissibili.

- **Per le spese di personale**, la documentazione contabile oggetto di certificazione deve comprendere i **fogli presenza nominativi** - firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività - con l'indicazione, per ciascun giorno, delle ore impiegate nelle attività ammissibili.
- **Per i beni materiali mobili e per i software** utilizzati nelle attività ammissibili, la documentazione contabile deve comprendere anche la **dichiarazione** del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività circa la misura e il periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del beneficio effettuano una comunicazione al Ministero, secondo *le modalità e i termini che verranno stabiliti con successivo decreto direttoriale MISE*.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Tale relazione, nel caso di attività organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività agevolabili o dal responsabile di progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di attività commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta R&S&I è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

NORMATIVA

- *Legge di Bilancio 2020*, Legge 27.12.2019, n. 160, art. 1, co. 198-209 - Introduzione nuovo incentivo fiscale
- *Decreto Legge Rilancio*, DL 19.05.2020, art. 38, co. 4 - In corso di conversione in legge
- Decreto ministeriale attuativo - In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al 17 giugno 2020